

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2155

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51,
recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle
acque di balneazione

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	5
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), modificando le preesistenti disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, che recano i principi ai quali è subordinato il giudizio di idoneità alla balneazione, introduce condizioni più restrittive rispetto al testo preesistente per quanto concerne la percentuale di conformità dei campioni e per quanto riguarda la necessità di mettere in atto interventi di risanamento per porre rimedio a situazione di ripetuto o rilevante inquinamento.

Tali modifiche si resero necessarie a seguito dell'apertura di una procedura comunitaria di infrazione, chiusa dopo l'emanazione di tale norma correttiva. Esse, pur consentendo un migliore recepimento della norma comunitaria, tuttavia hanno di fatto creato, inserendosi nella preesistente normativa, un'indeterminatezza per quanto riguarda le misure di gestione da attuare in quelle zone non idonee alla balneazione, a seguito di un esito sfavorevole di analisi, svolte su campionamenti effettuati nel corso di una stagione balneare (commi dal secondo al sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 422

del 2000) e non rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 7 del medesimo decreto.

Ad oggi, pertanto, l'applicazione della normativa vigente comporta il divieto di balneazione, per un intero anno, in zone balneari le cui acque risultano inquinate a seguito di episodi occasionali e non ripetuti nel tempo, con ripercussioni negative sull'attività turistico-balneare.

La finalità dell'unito decreto-legge è di rendere le suddette zone nuovamente idonee alla balneazione nella stagione successiva al giudizio di non balneabilità, a fronte di esito favorevole di due analisi da eseguire nel mese precedente l'apertura della stagione balneare, al fine di garantire comunque la salvaguardia della salute. Nulla è mutato per quanto riguarda le zone dove il persistere dell'inquinamento rende indispensabile procedere ad azioni di risanamento, seguite dal monitoraggio per un intero periodo di campionamento prima di consentirne nuovamente l'utilizzo ai fini della balneazione; rimane invariato anche quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, per le zone non sufficientemente campionate.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l'ordinamento comunitario*

Il decreto-legge consente di colmare un vuoto normativo determinatosi a seguito delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, nè con l'ordinamento comunitario.

Infatti sono fatti salvi i principi e le disposizioni contenute nella direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, recepita dalla normativa oggetto di modifica.

b) *Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni*

Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

c) *Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

ALLEGATO ALLA ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal decreto-legge.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento*

Non risulta presentato alcun disegno di legge su analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

Il provvedimento riguarda almeno in linea di principio 7.375,3 chilometri di costa marina, oltre quelli di costa lacustre e fluviale, sottoposti al monitoraggio relativo alla qualità delle acque di balneazione.

I destinatari diretti sono i bagnanti, nonché le autorità amministrative locali per i provvedimenti di competenza; quelli indiretti sono costituiti dagli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari) e da quelli dell'indotto.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo della disposizione è quello di riuscire a meglio precisare la normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda i criteri che determinano la balneabilità di alcuni tratti di costa.

Il risultato atteso è che alcune zone, risultate non idonee sulla base di un unico o comunque di un limitato numero di campioni non favorevoli, non continuino ad essere sottoposte ad un provvedimento incongruo a fronte di ulteriori e differenti accertamenti. Resta comunque garantita la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in quanto il legislatore prevede che la riapertura sia assolutamente subordinata all'esito favorevole di due campionamenti, eseguiti con la frequenza prevista dalla vigente normativa, nel mese precedente l'inizio della stagione balneare.

c) *Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni*

Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni statali.

d) *Impatto sui destinatari diretti*

Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera a).

e) *Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati*

Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, con positivi riflessi sulla possibilità di utilizzo di acque comunque sicure dal punto di vista sanitario e sull'economia di settore.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge non comporta maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

D.P.R. 8 GIUGNO 1982, N. 470

**Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità
delle acque di balneazione**Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1982, n. 203. . . *omissis*

6. Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto *b*), e 5, punto *a*), il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'articolo 2, relativo all'anno precedente.

Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90 per cento dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50 per cento dai corrispondenti valori.

Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50 per cento.

Per i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali» e «streptococchi fecali» la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80 per cento. Qualora per i parametri «coliformi totali» e «coliformi fecali» vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento.

Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali.

Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.

Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.

Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente articolo 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.

Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.

Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).

Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'articolo 5, punto *c*).

. . . *omissis*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.

**Modifiche alla normativa in materia di qualità
delle acque di balneazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento dell'autorità competente, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (alle-

gato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - SIRCHIA - MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

